Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2552

18.11.2026

DECISIONE (UE) 2026/2552 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2026

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio [1] l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo»).

(2) A norma dell"articolo 6.3 dell'accordo le parti devono stabilire, se del caso, il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati.

(3) A norma dell'articolo 6.17 e dell'articolo 16.4, dell'accordo, il comitato doganale, istituito a norma dell'articolo 16.2 dell'accordo, può adottare decisioni sul riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale.

(4) Il comitato doganale, nel corso della seconda riunione del 2026 o, previo accordo tra le parti, mediante procedura scritta, è chiamato ad adottare una decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus («STP Plus») di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato («AEO») dell'Unione europea.

(5) Il riconoscimento reciproco dei programmi STP Plus e AEO può migliorare in modo significativo la sicurezza e facilitare il commercio internazionale rafforzando la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale.

(6) I programmi AEO e STP Plus sono basati su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale sostenute dal quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale («SAFE») adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 2005.

(7) Le visite in loco e una valutazione comune dei programmi AEO e STP Plus hanno dimostrato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti.

(8) Se adottata, la decisione del comitato doganale produrrà effetti giuridici per l'Unione.

(9) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in seno al comitato doganale per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi AEO e STP Plus,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

[1] Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1875/oj).

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore si basa sul progetto di decisione del comitato doganale accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Modifiche tecniche marginali alla posizione di cui all'allegato possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

S. HARRIS